



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

U.D. "SERVIZI FINANZIARI"

U.O. "Trattamento previdenziale, assistenziale e quiescenza"

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 19/2012 del 09/10/2012

Rep. Gen.le N. 104P del 11/10/12

Oggetto: Collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età, a domanda dell'Addetto ai servizi di attesa e custodia Cat. Ec. A5 Sig.ra Venuto Concetta nata il 03.12.1950 a decorrere dal 04.12.2012 con il requisito del 61° anno di età (matricola 98).

### IL DIRIGENTE

**VISTA** l'istanza del 29.11.2011, assunta al protocollo di questo Ente in data 30.11.2011 al n° 0040003/11, con la quale l'Addetto ai servizi di attesa e custodia Cat. Ec. A5 Sig.ra Venuto Concetta nata il 03.12.1950 e assunta alle dipendenze di questa Provincia Regionale l'1.07.1988 ha chiesto di essere collocata a riposo per limiti di età, avendo il requisito del 61° anno di età, a decorrere dal 04.12.2012 ai sensi della normativa vigente;

**LETTO** l'articolo 2 comma 21 della legge 08.08.1995 n° 335 che recita testualmente: "Con effetto dal 01.01.1996, le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti al compimento del 60° anno di età, possono conseguire il trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età";

**VISTA** la legge 30 luglio 2010 n. 122 contenente interventi in materia previdenziale;

**VISTO** l'art. 12 del Decreto Legge n° 78 del 31 maggio 2010 convertito con modifiche nella Legge 30 luglio 2010 n. 122, che stabilisce un nuovo regime di decorrenza delle pensioni di anzianità e vecchiaia: "Trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti" (c.d. finestra mobile);

**VISTA** la nota divulgativa INPDAP prot. n. 10560 del 03/08/2010, contenente chiarimenti sulle novità maggiormente rilevanti introdotte dall'art. 12 del Decreto Legge n° 78 del 31 maggio 2010 convertito con modifiche nella Legge 30 luglio 2010 n. 122, in cui tra l'altro recita: "Nel caso in cui le lavoratrici abbiano maturato i prescritti requisiti contributivi e anagrafici anteriormente al 1° gennaio 2012, fermo restando il diritto acquisito, è necessario distinguere, ai fini della decorrenza del pensionamento di vecchiaia, le diverse fattispecie in relazione alla normativa vigente alla data di maturazione di detti requisiti e in particolare:....omissis....al 31/12/2011, se maturato il requisito anagrafico di 61 anni, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico ha decorrenza secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1 della legge in esame e, quindi, trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti (c.d. finestra mobile);

**CONSIDERATO** che la dipendente rientra in tale fattispecie avendo compiuto il 61° anno di età in data 03.12.2011;

**VISTO** l'art. 24 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito con modifiche nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che al comma 3 prevede: "Il lavoratore che maturi entro il 31/12/2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa...omissis";

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 43 del 20/06/2011 di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time nella misura del 50% a decorrere dal 01/07/2011;

**VISTO** l'art. 8 della legge 554/88, che al comma 2 prevede: "Ai fini dell'acquisizione del diritto a pensione a carico dell'amministrazione interessata e del diritto all'indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero";

**VISTO** il provvedimento INPDAP di riconoscimento dei periodi corrispondenti al congedo di maternità, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 151/2001, art. 25 comma 2, pari a mesi 10 e giorni 02;

**CONSIDERATO** che la dipendente ha prestato servizio in qualità di trimestrale presso l'Amministrazione Comunale di Rometta per periodi pari a 3 mesi;

**CHE** la dipendente maturerà alla data del 03.12.2012, ultimo giorno lavorativo, un'anzianità contributiva pari ad anni 25 mesi 6 e giorni 5 come meglio di seguito specificato:

	ANNI	MESI	GIORNI
- Servizio prestato presso l'Ente dal 01.07.1988 al 03.12.2012	24	05	03
- Servizi resi in qualità di trimestrale		03	
- Riconoscimento D.Lgs. 151/01 art.25 c. 2		10	02
<b>TOTALE</b>	<b>25</b>	<b>06</b>	<b>05</b>

**CONSIDERATO** che a carico dell'Addetto ai servizi di attesa e custodia Cat. Ec. A5 Sig.ra Venuto Concetta non risultano pendenti procedimenti penali o disciplinari e che non ostano, inoltre, motivi di servizio;

**PRESO ATTO**, che la stessa durante la sua permanenza in servizio non ha usufruito di aspettativa per motivi di famiglia, senza assegni, per cui bisogna valutare interamente il periodo summenzionato;

**PRESO ATTO**, altresì, che la domanda di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, con il requisito del 61° anno di età, a decorrere dal 04.12.2012, può essere accolta in quanto rientra nella fattispecie prevista dalla normativa vigente;

**VISTA** la L.R. 48/91;

**VISTO** lo Statuto della Provincia Regionale di Messina;

**VISTO** l'art. 6 della legge 127/97 e successive modifiche e integrazioni, così come recepito nella Regione Siciliana dalla L.R. n° 23 del 07.09.1998;

**PER QUANTO SOPRA PREMESSO**

#### **DETERMINA**

**ACCOGLIERE** l'istanza di collocamento a riposo per limiti di età con il requisito del 61° anno di età con effetto dal 04.12.2012 dell'Addetto ai servizi di attesa e custodia Cat. Ec. A5 Sig.ra Venuto Concetta nata il 03.12.1950 ai sensi della normativa vigente;

**DARE ATTO** che la stessa alla data del 03.12.2012 maturerà un'anzianità contributiva, ai fini della quiescenza, pari ad anni 25 mesi 6 e giorni 5;

Il presente provvedimento è già esecutivo a norma di legge.

**IL RESPONSABILE U.O.**

(Dott. Rosaria Visalli)



**IL DIRIGENTE**

(Avv. Antonino Calabrò)

